

DCO 19/11

**CRITERI PER IL CONGUAGLIO DEI COSTI DI RIPRISTINO DEI
SITI DI STOCCAGGIO**

**Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito
del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas 3 agosto 2011, ARG/gas 119/10**

26 maggio 2011

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra le proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) in merito alle modalità di trattamento di eventuali scostamenti tra i costi di ripristino effettivamente sostenuti dalle imprese di stoccaggio e le quote di ricavo riconosciute dal sistema tariffario per la copertura di tali costi.

Il processo di consultazione è svolto nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità con deliberazione 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10).

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte. Prima che l'Autorità proceda all'emanazione dei provvedimenti previsti potranno anche essere organizzate audizioni con i soggetti interessati.

I soggetti interessati possono far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta, entro e non oltre il 15 luglio 2011.

I soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

consultazionestoccaggio@autorita.energia.it

***Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Tariffe***

*e-mail: consultazionestoccaggio@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it*

1 Finalità

- 1.1 Il presente documento per la consultazione illustra le proposte dell'Autorità in merito alle modalità di trattamento di eventuali scostamenti tra i costi di ripristino effettivamente sostenuti dalle imprese di stoccaggio e le quote di ricavo riconosciute dal sistema tariffario per la copertura di tali costi.
- 1.2 Il processo di consultazione è svolto nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità ai sensi del comma 3.1, lettera d), della deliberazione ARG/gas 119/10.

2 Il contesto normativo

- 2.1 La legge 14 novembre 1995, n. 481, attribuisce all'Autorità funzioni in materia di regolazione tariffaria, prevedendo che l'ordinamento tariffario sia finalizzato a promuovere la concorrenza e l'efficienza dei servizi, nonché ad assicurarne la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale nel rispetto dei principi di economicità per il sistema e redditività per l'impresa.
- 2.2 Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sottopone espressamente il servizio di stoccaggio del gas naturale alla potestà di regolazione tariffaria dell'Autorità, prevedendo in particolare che l'Autorità, nell'esercizio delle sue funzioni, assicuri alle imprese una congrua remunerazione del capitale investito
- 2.3 L'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 119/10, ha approvato i criteri di regolazione tariffaria per servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (di seguito: *RTSG*), nell'ambito dei quali è stata introdotta una specifica disciplina per il riconoscimento dei costi di ripristino¹.
- 2.4 Ai sensi del comma 3.10 della *RTSG*, alle imprese di stoccaggio viene riconosciuta un'apposita quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino dei siti di stoccaggio; tale quota è calcolata in misura pari al rapporto tra l'ammontare dei costi di ripristino determinato sulla base di una stima peritale eseguita da un soggetto terzo e la vita massima della concessione, inclusiva delle possibili proroghe, pari a 40 anni. La *RTSG* prevede inoltre che l'insieme delle quote di ricavo riconosciute dal sistema tariffario per la copertura dei costi di ripristino sia considerato come posta rettificativa ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto.
- 2.5 Con la medesima deliberazione ARG/gas 119/10, l'Autorità ha demandato ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità di compensazione di eventuali scostamenti tra i costi di ripristino effettivi e le quote di ricavo riconosciute, al fine di completare la disciplina di riconoscimento dei costi di ripristino introdotta con la *RTSG*.
- 2.6 Con la deliberazione 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11, l'Autorità ha sostituito il fattore correttivo per la garanzia dei ricavi di riferimento, al fine di riconoscere

¹ Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della *RTSG*, i costi di ripristino includono i costi di ripristino ambientale dei siti di stoccaggio, di smantellamento e dismissione degli impianti e di chiusura mineraria dei pozzi.

eventuali scostamenti tra i ricavi di riferimento in quota *capacity* ed i ricavi effettivi attraverso uno specifico meccanismo di compensazione tra l'impresa di stoccaggio e la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: la Cassa). L'eventuale gettito necessario a coprire gli oneri derivanti dal suddetto meccanismo di garanzia è recuperato attraverso l'applicazione del corrispettivo variabile integrativo della tariffa di trasporto *CV^{OS}*, che alimenta il "Conto oneri stoccaggio" ai sensi dell'articolo 24 dell'Allegato A della deliberazione 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: *RTTG*).

- 2.7 Con il documento per la consultazione 21 aprile 2011, DCO n. 12/11, l'Autorità ha sottoposto a consultazione i criteri di riconoscimento dei costi di ripristino dei siti dei terminali di rigassificazione del Gnl, proponendo in particolare che:
- a) venga introdotta una specifica quota di ricavo, non soggetta ai meccanismi di garanzia, a copertura dei costi di ripristino, calcolata in misura pari al rapporto fra la stima complessiva dei costi di ripristino, al netto dei fondi già accantonati, e il periodo residuo di operatività dei terminali di rigassificazione;
 - b) il soggetto responsabile della stima dei costi di ripristino sia proposto dall'impresa di rigassificazione e sottoposto al vaglio degli uffici della Direzione Tariffe o, in alternativa, sia scelto dalle imprese di rigassificazione attingendo da un apposito elenco predisposto dall'Autorità;
 - c) venga introdotto uno specifico corrispettivo tariffario per la copertura dei costi di ripristino, aggiornato nel corso del periodo regolatorio attraverso l'applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi;
 - d) in prossimità del termine dell'esercizio dell'impianto di rigassificazione, sia obbligatoriamente redatta una perizia che stimi i costi di ripristino che saranno sostenuti al termine della concessione, prevedendo che la componente tariffaria relativa al ripristino possa assumere anche valore negativo.

La disciplina concessoria

- 2.8 Con riferimento al servizio di stoccaggio di gas naturale, a differenza del servizio di rigassificazione del Gnl, la disciplina concessoria prevede specifici obblighi di ripristino dei siti ed una maggiore standardizzazione delle attività di ripristino.
- 2.9 La disciplina concessoria è stata recentemente oggetto di revisione normativa da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Al riguardo, si evidenzia che il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 gennaio 2011, recante le modalità di conferimento delle concessioni di stoccaggio (di seguito: decreto 21 gennaio 2011), ed il decreto del Direttore Generale per le risorse minerarie ed energetiche del 4 febbraio 2011, recante le procedure operative di attuazione del decreto 21 gennaio 2011 (di seguito: decreto direttoriale 4 febbraio 2011), hanno sostanzialmente confermato le disposizioni contenute nella precedente disciplina concessoria di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive 26 agosto 2005 in materia di obblighi di ripristino dei siti in capo alle imprese di stoccaggio.
- 2.10 In particolare, con riferimento agli obblighi di ripristino, la disciplina concessoria prevede che:

- a) all'atto di presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione di stoccaggio, il richiedente la concessione presenti al Ministero, contestualmente al programma di sviluppo della nuova capacità di stoccaggio e alle relative informazioni tecniche, anche il programma relativo alle opere di ripristino dei siti;
 - b) il richiedente la concessione di stoccaggio, al fine di attestare la propria capacità economica, presti idonee garanzie (che cessano soltanto con il completamento delle attività di stoccaggio), atte a coprire, tra l'altro, le spese di ripristino dei siti; si evidenzia tuttavia che l'obbligo di prestare tali garanzie non si applica alle imprese di stoccaggio aventi un capitale sociale interamente versato superiore a 10 milioni di euro²;
 - c) il titolare della concessione, almeno due anni prima della scadenza definitiva della concessione (includere eventuali proroghe), presenti al Ministero la documentazione relativa all'ultimazione dell'esercizio dell'attività di stoccaggio, inclusiva di un progetto finalizzato al ripristino del sito; e che, entro 180 giorni dalla presentazione di detta documentazione, anche il concessionario non soggetto all'obbligo di prestare le garanzie di cui al precedente alinea b), presti una garanzia fideiussoria a copertura delle spese di ripristino dei siti ritenuta congrua dal Ministero;
 - d) in caso di scadenza del termine della concessione, o in caso di rinuncia o decadenza della stessa, sia facoltà del concessionario provvedere direttamente al ripristino del sito, estinguendo le garanzie fornite.
- 2.11 Ai sensi della disciplina concessoria sopra descritta, alla scadenza definitiva del termine di vigenza della concessione (includere le possibilità di rinnovo), o in caso di rinuncia o decadenza della stessa, possono verificarsi i seguenti casi:
- a) la concessione non viene conferita ad un nuovo concessionario ed il concessionario uscente provvede direttamente a realizzare le opere di ripristino del sito, estinguendo le garanzie prestate;
 - b) la concessione non viene conferita ad un nuovo concessionario ma il concessionario uscente, avvalendosi della facoltà di cui alla disciplina concessoria, non realizza le opere di ripristino dei siti, rinunciando ad estinguere le garanzie prestate;
 - c) la concessione viene conferita ad un nuovo concessionario (che potrebbe eventualmente coincidere con il concessionario uscente) su cui ricadono gli obblighi di ripristino dei siti e di fornitura delle adeguate garanzie a copertura dei relativi costi.

3 Criteri per il conguaglio dei costi di ripristino

Considerazioni preliminari

3.1 Al fine di garantire trasparenza nel riconoscimento tariffario dei costi di ripristino, nella *RTSG* l'Autorità ha previsto che tali costi siano riconosciuti

² Si evidenzia che le due imprese di stoccaggio attualmente operative nel mercato del gas italiano, avendo un capitale sociale superiore ai 10 milioni di euro, rientrerebbero tra le imprese esonerate dalla fornitura delle garanzie a copertura delle spese di *decommissioning* e ripristino.

attraverso quote di ricavo separatamente individuate, accantonate in un apposito fondo tariffario (di seguito: fondo oneri di ripristino) considerato come posta rettificativa del capitale investito riconosciuto.

- 3.2 L'Autorità, sempre in una logica di trasparenza, intende prevedere che i costi per opere di ripristino realizzate nel corso della concessione (ad esempio la chiusura mineraria di un pozzo) siano finanziati dall'impresa di stoccaggio attraverso il fondo oneri di ripristino, già riconosciuto dal sistema tariffario. In nessun caso tali costi possono essere considerati come investimenti e pertanto inclusi all'interno del capitale investito riconosciuto. Al fine di evitare un duplice riconoscimento dei costi si ritiene necessario prevedere una contabilità dedicata agli interventi di ripristino dei siti di stoccaggio.
- 3.3 Nel seguito sono trattati i casi descritti nel paragrafo 2.11, lettere a) e b). Qualora invece al termine della concessione, ai sensi di quanto descritto nel paragrafo 2.11, lettera c), la concessione di stoccaggio venga affidata ad un nuovo concessionario, l'Autorità intende prevedere che il fondo oneri di ripristino relativo al medesimo giacimento già riconosciuto dal sistema tariffario sia trasferito al nuovo concessionario e tenuto in considerazione nella determinazione dei suoi ricavi di riferimento, al fine di evitare che agli utenti del servizio sia attribuito due volte il medesimo costo.

Riconoscimento dello scostamento tra la stima dei costi di ripristino ritenuta congrua dal Ministero e i fondi accantonati

- 3.4 Il concessionario del servizio di stoccaggio, ai sensi della disciplina concessoria illustrata nel capitolo 2, almeno due anni prima della scadenza della concessione, è tenuto a presentare al Ministero un progetto di ripristino del sito, sulla base del quale il Ministero chiede di prestare adeguate garanzie per la copertura dei costi di ripristino ritenuti congrui, o un adeguamento delle garanzie già versate.
- 3.5 Ai fini della determinazione della congruità della stima per le opere di ripristino si ritiene opportuno che l'impresa predisponga detta stima, analogamente a quanto proposto per il settore della rigassificazione, avvalendosi di un perito proposto dall'impresa e sottoposto al vaglio degli uffici della Direzione Tariffe dell'Autorità e del Ministero dello sviluppo economico, o, in alternativa, scelto dalle imprese di stoccaggio da un apposito elenco predisposto dall'Autorità e dal Ministero dello sviluppo economico.
- 3.6 Nel caso in cui emerga uno scostamento tra le risorse accumulate dall'impresa e le spese ritenute congrue dal Ministero dello sviluppo economico³ per ripristinare il sito di stoccaggio oggetto di concessione, l'Autorità intende prevedere la possibilità di riconoscere all'impresa di stoccaggio tale differenza.
- 3.7 L'Autorità ritiene che i suddetti scostamenti, in analogia a quanto proposto per il servizio di rigassificazione, possano essere considerati ai fini della determinazione delle quote di ricavo a copertura dei costi di ripristino da riconoscere negli anni residui in cui al concessionario uscente sono riconosciuti i ricavi di riferimento approvati dall'Autorità. In particolare, si evidenzia che tali

³ La congruità dei costi di ripristino è definita ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto direttoriale 4 febbraio 2011.

ammontari potrebbero assumere valore negativo nel caso in cui il fondo oneri di ripristino sia superiore alle spese di ripristino ritenute congrue dal Ministero.

S 1. Osservazioni in merito alle modalità di riconoscimento dello scostamento tra la stima dei costi di ripristino e i fondi accantonati ed eventuali proposte alternative motivate.

Conguaglio ex-post rispetto ai costi effettivamente sostenuti

- 3.8 Al completamento delle opere relative al ripristino dei siti di stoccaggio e successivamente alla verbalizzazione da parte dell'Ufficio territoriale competente della riconsegna del giacimento, sia nel caso in cui il concessionario del servizio esegua direttamente le opere di ripristino (di cui al paragrafo 2.11, lettera a)), sia nel caso in cui il concessionario del servizio non provveda direttamente al ripristino del sito (di cui al paragrafo 2.11, lettera b))⁴, l'Autorità intende introdurre un meccanismo di conguaglio che, verificando lo scostamento tra le quote di ricavo complessivamente riconosciute dal sistema tariffario, come integrate ai sensi del paragrafo 3.7, ed i costi effettivamente sostenuti per il ripristino dei siti, garantisca l'esecutore delle opere di ripristino da eventuali errori di stima dei costi delle relative opere.
- 3.9 A tal fine, l'Autorità intende porre eventuali scostamenti a carico del "Conto oneri stoccaggio" di cui al comma 10bis.5 della RTSG, alimentato dal corrispettivo unitario variabile CV^{OS} ai sensi dell'articolo 24 della RTTG. In particolare, il suddetto corrispettivo CV^{OS} sarà dimensionato:
- i. in modo da recuperare le ulteriori risorse necessarie qualora i costi di realizzazione delle opere di ripristino siano superiori ai costi stimati;
 - ii. in caso contrario, in modo da restituire agli utenti del sistema gas le maggiori risorse accumulate nel tempo rispetto a quelle necessarie, eventualmente prevedendo anche l'applicazione di un corrispettivo CV^{OS} di segno negativo.
- 3.10 In ogni caso, al fine di evitare comportamenti opportunistici da parte dei soggetti realizzatori delle opere di ripristino, l'Autorità intende prevedere una verifica di efficienza delle spese di ripristino effettivamente sostenute. Nell'ambito di tale verifica, eventuali scostamenti rilevanti tra i costi effettivi ed i costi presentati nelle perizie tariffarie nonché nella perizia elaborata a due anni dalla scadenza della concessione, non debitamente giustificati, non saranno considerati ai fini del conguaglio finale.

S 2. Osservazioni in merito al meccanismo di conguaglio proposto ed eventuali proposte alternative motivate.

⁴ In tal caso, il Ministero ha la possibilità di escutere la garanzia a copertura dei costi di ripristino prestata dal concessionario e di affidare le opere di ripristino ad un soggetto terzo.